**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)**

**Campo di applicazione**

Il titolo XI capo II del D. Lgs. 81/2008 stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione ad atmosfere esplosive, dove si intende per *«atmosfera esplosiva»* una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri *in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.*

**Classificazione in zone**

Secondo l’art. 293 e l’Allegato XLIX del D. Lgs 81/2008 (come introdotti dal D. Lgs 233/2003), le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell

’allegato L, parte A, è determinato da tale classificazione.

**Zona 0**

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un

a atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

**Zona 1**

Area in cui la formazione di una atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

**Zona 2**

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di una atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

**Zona 20**

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un

a atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.

**Zona 21**

Area in cui la formazione di un

a atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

**Zona 22**

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un

a atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

**Valutazione del rischio**

Nella valutazione i rischi di esplosione sono valutati complessivamente tenendo conto di:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
È da notare che la classificazione in zone, pur propedeutica, non può da sola sostituire la valutazione del rischio di esposizione ad atmosfere e esplosive, in quanto manca la caratterizzazione degli impianti/processi, delle sostanze presenti, dell’entità degli effetti e, soprattutto, della presenza o meno di lavoratori.
Occorre ricordare, infatti, che la valutazione in oggetto di cui al D. Lgs. 81/2008 rientra nell’ambito delle norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Ne consegue che ai fini della valutazione del rischio risulta determinante la presenza di lavoratori.

**Documento sulla protezione contro le esplosioni**

Per assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290, il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
Tale documento in particolare deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente Titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L.
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti
in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
Il documento di di valutazione del rischio deve essere compilato prima dell’inizio delle attività lavorative ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. Tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1.